

## Mobilità studentesca internazionale - ISIS P. Carcano

Con il passaggio all'autonomia le istituzioni scolastiche "provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali." (DPR 08.03.1999 n. 275, art. 14, c.2).

I documenti normativi che regolano i soggiorni di studio all'estero di studenti italiani o di studenti stranieri in Italia sono essenzialmente tre, tutti richiamati nella Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013 (CM 181/1997, 236/1999 e 59/2006), "[Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale](#)", volta a facilitare le scuole "nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all'estero sia gli studenti stranieri ospiti dell'istituto". Questi riferimenti normativi sono qui di seguito elencati nei loro aspetti essenziali:

### **D. Lvo 297/94 - Art. 192**

#### **Norme generali sulla carriera scolastica degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e di iscrizione Comma 3**

Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano.

### **Circolare n. 181 del marzo 1997**

#### **Direzione Generale Degli Scambi Culturali**

#### **DIV. III PROT. N. 1108/36-3 ROMA**

- riconosce la validità delle esperienze di studio all'estero per periodi che non possono avere durata superiore all'anno scolastico;
- invita il CdC ad acquisire direttamente dalla scuola straniera informazioni sui piani, sui programmi di studio e sul sistema di valutazione affinché il CdC, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato di una eventuale prova integrativa, deliberi circa la riammissione dell'alunno.

### **Circolare Ministeriale n. 236 dell'8 ottobre 1999**

#### **Prot. n. 12777/B/1/A**

- conferma quanto espresso nella circolare 181;
- stabilisce l'attribuzione di crediti scolastici che riconoscano il valore globale dell'esperienza, tenendo conto sia delle prove di accertamento fatte dalla scuola italiana sia delle valutazioni ottenute nella scuola estera;
- stabilisce che agli alunni che partono con un debito formativo venga attribuito il punteggio più basso della banda di oscillazione e che il CdC possa integrare il punteggio in sede di scrutinio finale in caso di accertato superamento del debito.

Preso nota delle indicazioni suggerite dalla normativa, l'ISIS P. Carcano ha predisposto un protocollo con le linee guida per gli alunni che intendono avvalersi del periodo di soggiorno all'estero e le indicazioni per i Consigli di classe chiamati ad accogliere studenti stranieri.

## **LINEE GUIDA**

La partecipazione individuale di uno studente al programma di studio all'estero è un'opportunità che si apre anche per la classe nel suo complesso e per i docenti del CdC.

Favorire e accompagnare lo studente può risolversi in un grande arricchimento per tutti se si condividono alcune linee comuni e si individuano figure appositamente dedicate con compiti specifici.

### **Il docente "referente" per i soggiorni di studio all'estero**

Il docente "referente" per i soggiorni di studio all'estero (o in Italia per gli studenti ospiti del nostro istituto) ha il compito di sollecitare una linea di comportamento unitaria nei confronti degli allievi che vivono l'esperienza scolastica di un anno di studio all'estero, in modo che i CdC coinvolti esprimano richieste e forniscano indicazioni omogenee sui contenuti e sulle competenze da acquisire e, cosa fondamentale, non vi siano disparità di trattamento al rientro nella scuola tra allievi di varie classi o da un anno all'altro. Nell'esercizio di questa sua funzione, il docente referente costituisce il primo e fondamentale punto di riferimento per colleghi, alunni, genitori che intendano affrontare temi e problemi connessi alla mobilità studentesca internazionale; durante il soggiorno degli studenti all'estero o nell'istituto collabora con la segreteria e con il Dirigente scolastico nella gestione di tutti gli aspetti connessi alle esperienze in corso.

### **Lo studente**

Lo studente intenzionato a frequentare un anno di studi all'estero è iscritto a una terza classe e, nel corso di tale anno a seconda delle associazioni a cui farà riferimento sarà sottoposto, per essere ammesso al piano di mobilità studentesca, a test psicologici e attitudinali atti a valutare la fattibilità dell'esperienza.

L'iscrizione presso le associazioni avviene, nella maggioranza dei casi, nel mese di novembre e pertanto lo studente è tenuto, prima e nel corso del soggiorno all'estero:

- a presentare in segreteria domanda di iscrizione all'anno successivo e comunicare la decisione di frequentare un anno di studio all'estero;
- a informare il docente referente per i soggiorni di studio all'estero e il CdC, dandone motivazione, della sua intenzione di frequentare il quarto anno di studi presso una scuola straniera;
- a richiedere al CdC un parere preventivo, non vincolante, rispetto alle proprie attitudini per affrontare un anno di studio all'estero;
- a valutare con i propri insegnanti quale ricaduta questa esperienza potrà avere sul suo curriculum scolastico;
- a comunicare, se non fatto dall'associazione, il nome e l'indirizzo della famiglia e della scuola ospitante;
- a informare i docenti del piano di studio che intende seguire presso la scuola straniera (molte discipline sono facoltative);
- a tenere i contatti con il tutor, con i compagni di classe e con i docenti;
- a fornire tutta la documentazione, se non inviata dalla scuola ospitante, circa il suo soggiorno/studio all'estero;
- a fornire informazioni circa le modalità con cui ha intenzione di gestire lo studio individuale delle discipline del quarto anno presenti nel curriculum italiano, con particolare riferimento alle materie tecniche;
- a impegnarsi per la consegna, al termine del periodo di studio all'estero, di idonea documentazione inerente il programma svolto nelle singole materie e le valutazioni conseguite.

### **Il CdC**

**Il CdC** ha il compito di accompagnare lo studente, sia durante l'anno di preparazione al suo soggiorno all'estero sia durante il soggiorno stesso, e di creare le condizioni necessarie per favorire il suo rientro ottimale a scuola e nel gruppo classe. Pertanto:

- stabilisce momenti di incontro con l'alunno e la sua famiglia, attraverso la figura del coordinatore di classe, per valutare la situazione di profitto al momento della richiesta e il tipo di ricaduta che l'esperienza all'estero potrà avere sul profitto stesso;
- fornisce, se richiesta dalle associazioni, una relazione sullo studente che riporti la media ottenuta al termine del secondo anno di studio, il profitto al momento della domanda, informazioni generali sullo studente in

- relazione anche alla relazione con il gruppo classe; nello specifico vengono fornite informazioni, a cura dell'insegnante di inglese, circa il livello di conoscenza e di competenza della lingua;
- informa il Dirigente Scolastico della presenza di uno studente intenzionato a frequentare un anno di studio all'estero;
  - predispone la raccolta dei contenuti disciplinari **essenziali** del quarto anno, con l'indicazione delle competenze da acquisire, e la fornisce alla segreteria;
  - si relaziona, durante l'assenza dell'alunno, con il docente tutor;
  - segue il percorso formativo dello studente attraverso i contatti tra la scuola straniera e quella italiana tenuti dal tutor; si impegna a facilitare la riammissione dello studente valorizzando le differenze, focalizzando ciò che di positivo è stato fatto e sostenendolo nel colmare eventuali carenze;
  - si relaziona e collabora con il referente;
  - riconosce e valuta le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero considerandole nella loro globalità, valorizzandone i punti di forza, attribuendo il credito previsto e facendone oggetto di valutazione anche all'esame di stato;
  - valorizza, oltre alle competenze linguistiche e curriculari, anche quelle acquisite nel corso dell'esperienza all'estero relative al vissuto umano e all'aspetto culturale;
  - verbalizza in sede di scrutinio finale del quarto anno, qualora non ancora in possesso della documentazione necessaria al fine di scrutinare lo studente, il suo rientro in Italia e la riapertura dello scrutinio a settembre per la sua riammissione;
  - stabilisce le materie del programma e gli argomenti oggetto di accertamento, i tempi e le modalità di verifica nonché l'eventuale recupero nel corso dell'anno scolastico;
  - inserisce tale esperienza nel documento dell'esame di stato.

### **Il tutor**

Il tutor è la figura chiave; sarà il punto di riferimento, oltre che dello studente e del gruppo classe, anche degli altri docenti del CdC con il quale deve collaborare. Viene proposto dal CdC e designato dal Dirigente Scolastico.

I compiti del tutor sono distinti in tre fasi:

#### *Prima della partenza*

- consegna allo studente un documento che, concordato con i colleghi del CdC, determina i contenuti disciplinari essenziali per il quarto anno e l'indicazione delle competenze da acquisire.

#### *Durante il soggiorno*

- mantiene i contatti con lo studente e la sua famiglia;
- ottiene, direttamente dalla scuola ospitante o tramite lo studente, le informazioni relative ai programmi di studio e alle valutazioni degli stessi;
- cura che ci siano scambi di informazione tra la classe e lo studente all'estero sulle esperienze di carattere culturale e sui momenti significativi della vita della classe;
- tiene i contatti con il DS, il referente degli scambi culturali e i colleghi del CdC;
- condivide con i colleghi il materiale inviato dallo studente, i risultati da lui conseguiti all'estero e ne cura la verbalizzazione;
- raccoglie la certificazione di competenze e titoli acquisiti dallo studente all'estero.

#### *Al rientro*

- nello scrutinio finale cura che gli esiti siano verbalizzati insieme all'attribuzione dei punti per il credito scolastico e alle modalità di reinserimento dello studente nella sua classe;
- informa lo studente delle scelte fatte dal CdC per la sua riammissione circa la programmazione di momenti di recupero, sostegno e verifica;
- prende visione dei lavori svolti all'estero e del percorso di studio per trasmetterli e illustrarli al CdC nella prima riunione utile;
- comunica all'alunno le materie del programma italiano e gli argomenti oggetto di accertamento, i tempi e le modalità di verifica nonché l'eventuale recupero nel corso dell'anno scolastico così come deciso dal CdC;

- cura il reinserimento nella classe attraverso attività di diffusione del percorso scolastico realizzato all'estero.

### **Il Dirigente Scolastico**

I compiti del Dirigente scolastico sono:

- designare il tutor tra i docenti che compongono il CdC;
- mantenere i contatti con il referente degli scambi culturali, il tutor, il CdC e la famiglia;
- curare che tutte le attività per il reinserimento vengano svolte correttamente.

### **Gli uffici di segreteria**

La segreteria

- rilascia certificazione di frequenza e copia delle pagelle degli anni precedenti;
- raccoglie la documentazione prodotta dalle scuole frequentate dagli studenti all'estero;
- raccoglie e mette a disposizione dello studente, prima della sua partenza, tutti i contenuti disciplinari essenziali del quarto anno, con l'indicazione delle competenze da acquisire.

### **Nota per il soggiorno all'estero di periodi inferiori all'anno**

La mobilità studentesca può interessare periodi più brevi che, se ricadono durante l'anno scolastico, richiedono lo stesso iter. Se invece ricadono nel periodo estivo e sono quindi della durata di due o tre mesi, prevedono le seguenti tappe:

- a metà novembre lo studente informa l'insegnante di inglese e il coordinatore della classe della sua intenzione di trascorrere il periodo estivo presso una scuola straniera;
- il coordinatore informa il CdC e il DS nomina un tutor;
- all'insegnante di inglese viene richiesto di stilare un profilo dello studente su carta intestata della scuola con firma del Dirigente Scolastico;
- al rientro dal suo soggiorno all'estero lo studente produrrà tutta la documentazione riguardante la sua esperienza che sarà messa agli atti e presa in considerazione dal CdC in funzione dell'attribuzione dei crediti scolastici nell'anno scolastico successivo.